



Decreto del Commissario ad acta

(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

N. U00342 del 17/07/2015

Proposta n. 11323 del 16/07/2015

Oggetto:

Ottemperanza alla sentenza TAR Lazio - Sezione Terza Quater - n. 6513/2015 e riforma in parte qua del punto 5.6 dell'Atto di Indirizzo per l'adozione dell'atto di autonomia aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio approvato con il DCA n. U00259/14.

Estensore

Responsabile del Procedimento

Il Dirigente d'Area

FELICI DANIELA

FELICI DANIELA

F. ANDREASI BASSI

Il Direttore Regionale

F. DEGRASSI

**Si esprime parere favorevole
Il Sub Commissario**

G. BISSONI

IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

DECRETO n. del

Ottemperanza alla sentenza TAR Lazio – Sezione Terza Quater – n. 6513/2015 e riforma in parte qua del punto 5.6 dell'Atto di Indirizzo per l'adozione dell'atto di autonomia aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio approvato con il DCA n. U00259/14.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTI per quanto riguarda i poteri

- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
- lo Statuto della Regione Lazio 11 novembre 2001, n. 1“*Nuovo Statuto della Regione Lazio*” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i.;
- Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con cui il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stata nominato Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2014, con cui l'Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato Sub commissario nell'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere;

VISTA la Legge 10/08/2000 n. 251 recante la “disciplina delle Professioni sanitarie, infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della riabilitazione nonché della professione ostetrica”;

VISTA la sentenza del TAR Lazio – Sezione Terza Quater – n. 6513/2015 con la quale il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso dall'ANAAO ASSOMED, ha annullato il gravato DCA n. U00259/15 in particolare nella parte in cui:

1. al punto 5.6 era previsto che *“l'organizzazione aziendale nelle sue articolazioni deve prevedere la separazione della linea clinica, il cui governo è affidato ai Dipartimenti a Direzione Clinica, da quello assistenziale il cui governo è proprio delle UU.OO. delle Professioni Sanitarie”*;
2. al punto 5.6 era previsto che il dirigente responsabile potesse essere scelto anche in assenza del requisito della esperienza dirigenziale non inferiore a cinque anni.

RITENUTO di ottemperare alla sentenza del TAR Lazio n. 6513/2015 e perciò di riformare il punto 5.6 del DCA U00259/14

DECRETA

per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di procedere, in ottemperanza di quanto statuito dal TAR Lazio – Sezione Terza Quater – con la sentenza n. 6513/2015, a riformare il testo del punto 5.6 dell'Atto di Indirizzo per la redazione degli Atti Aziendali approvato con il DCA n. U00259/14 come di seguito indicato:

Segue decreto n.
IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

“L’organizzazione aziendale, al fine di sostenere e integrare l’apporto delle professioni sanitarie di cui alla legge n. 251/00, per un appropriato, efficace ed efficiente andamento dei processi preventivi, diagnostici, terapeutici e riabilitativi e rendere sinergico e ottimale l’andamento dei processi assistenziali, prevede nelle sue articolazioni che la linea clinica e la linea assistenziale agiscano in maniera integrata nel rispetto delle relative peculiarità scientifiche, professionali ed organizzative. Le modalità con cui si realizzerà l’integrazione dovranno essere esplicitate nel regolamento dipartimentale.

Tale organizzazione potrà avvalersi di un’articolazione che potrà variare dalla struttura semplice o complessa fino alla possibilità di istituire, sulla base della complessità aziendale, il Dipartimento dell’assistenza infermieristica, ostetrica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Tale dipartimento può essere previsto anche in deroga al rapporto indicato nel successivo punto 5.9.3, tenuto conto che, in ragione della diversa complessità, dimensione e natura, non tutte le Aziende hanno la medesima dotazione organica di professioni sanitarie sia in termini di volume di risorse che di specificità professionale.

Ai fini del conferimento dell’incarico di struttura, sia essa semplice che complessa, al personale della dirigenza delle professioni sanitarie si applicano le disposizioni previste dalla Legge n. 251/00 e dai vigenti CCCCNLL della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa”;

2. di prendere atto che la disposizione di cui all’ultimo capoverso del punto 5.6 dell’Atto di Indirizzo approvato con il DCA n.U00259/14, non essendo stata oggetto di impugnazione da parte dell’ANAAO ASSOMED con il citato ricorso e quindi di giudizio di illegittimità da parte del TAR– Sezione Terza Quater – con la sentenza n. 6513/2015, rimane vigente nel seguente testo originario: *“Per le Aziende Sanitarie Locali il Dipartimento può comprendere nella sua articolazione anche le strutture di governo delle professioni sociali”*.
3. di demandare alle Aziende del SSR di modificare gli atti aziendali approvati secondo le disposizioni sopra indicate;
4. di demandare agli uffici competenti di comunicare il presente provvedimento alle Aziende del SSR, all’ANAAO ASSOMED ed a tutte le sigle sindacali interessate.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionali dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionali del Lazio entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.L.

NICOLA ZINGARETTI